

IV. Ma quello che più sorprende è la richiesta, contenuta nel provvedimento di convocazione, delle ragioni che avrebbero determinato un contrasto tra il commissario giudiziale ed il Tribunale.

Il sottoscritto commissario giudiziale, nei sette anni durante i quali ha ricoperto l'incarico, ha reso 733 pareri, ha presentato 25 relazioni, oltre a numerose informative, agli atti della procedura.

In nessuno degli atti provenienti dallo scrivente emerge una posizione di contrasto, anche marginale, con gli orientamenti del Tribunale o con le disposizioni contenute nei provvedimenti da esso emanati.

Al contrario, tutti i propri atti, tutti i propri scritti sono caratterizzati dalla costante preoccupazione per il rispetto della Legge e dei provvedimenti del Tribunale sulle modalità di esecuzione del concordato.

Peraltro, un conflitto fra il Tribunale e il commissario giudiziale non sembra nemmeno giuridicamente concepibile, posto che, nella procedura di concordato preventivo, il commissario giudiziale non è organo gestorio (a differenza del curatore fallimentare e del liquidatore giudiziale dei beni), ma essenzialmente di controllo, cui, nella fase di esecuzione del concordato omologato, è attribuita la funzione di "sorvegliare l'adempimento secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione" (art. 185, 1° comma, 1° periodo, legge fall.). Non spetta, dunque, al commissario giudiziale di assumere decisioni, ma di verificare che le decisioni legittimamente assunte siano correttamente e convenientemente attuate nell'interesse dei creditori.

V. Proprio l'inosservanza delle "modalità della liquidazione" stabilite dal Tribunale (art. 182 legge fall.) da parte dei diversi liquidatori giudiziali dei beni, succedutisi nel tempo, ha indotto il sottoscritto commissario giudiziale ad informare ripetutamente gli organi superiori di controllo.

Ciò è avvenuto su diverse questioni di particolare rilievo per gli interessi dei creditori, ma principalmente è avvenuto quando l'ufficio liquidatorio - contravvenendo alle direttive del Tribunale e/o del Giudice delegato - ha deciso improvvidamente di procrastinare il realizzo del residuo attivo sull'illusorio presupposto di poter pervenire a risultati migliorativi e quando è emersa una pervicace resistenza a distribuire sollecitamente ai creditori concordatari le liquidità realizzate.